

D.M. 25 giugno 2013 (1).

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella *Tabella I* delle sostanze 6-(2-aminopropil)benzofurano (6-APB); 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB); 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB). (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 2013, n. 158.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Viste in particolare, la *tabella I* che indica le sostanze con forte potere tossicomane e oggetto di abuso e la *tabella II*, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Considerato che le sostanze 6-APB o 6-(2-aminopropil)benzofurano e 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB) sono aminoalchilbenzofurani con struttura simile alle feniletamine (amfetamina e metilendiossiamfetamina) e sono derivati insaturi dell'APDB (6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano), con effetti psicoattivi simili a quelli di sostanze già sotto controllo, e che le stesse sono molecole per le quali non risulta approvato alcun uso medico e/o in preparazioni farmaceutiche;

Vista la nota del 18 luglio 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe ha trasmesso un'allerta relativa a un'intossicazione acuta grave correlabile all'assunzione di 6-APB e ha segnalato numerosi sequestri effettuati in Europa, nei quali sono state individuate le suddette molecole;

Vista la successiva nota dell'8 gennaio 2013 con cui l'anzidetto Dipartimento ha segnalato numerosi sequestri sul territorio nazionale delle sostanze APB/isomeri e 6APDB;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 24 gennaio 2013, favorevole all'inserimento delle sostanze: 6-(2-aminopropil) benzofurano (6-APB), 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB), 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB), nella *tabella I* del Testo unico, in considerazione anche dei casi di tossicità riscontrati e dell'evidenza scaturita da sequestri circa la facile disponibilità sui siti internet di dette sostanze;

Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 12 febbraio 2013, favorevole alla collocazione nella *tabella I* del Testo unico delle sostanze: 6-(2-aminopropil) benzofurano (6-APB), 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB), 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB);

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 marzo 2013, favorevole all'inserimento delle anzidette sostanze nella *tabella I* del Testo unico;

Considerato che tali sostanze risultano disponibili attraverso la rete internet e quindi facilmente acquistabili anche nel territorio italiano e rappresentano pertanto un rischio concreto per la salute pubblica;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella *tabella I* del Testo unico a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Nella *tabella I* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

(6-APB): denominazione comune

6-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica

(5-APB): denominazione comune

5-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica

(6-APDB): denominazione comune

6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica

(5-APDB): denominazione comune

5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
